

LEGGE REGIONALE 28.04.2000, N. 79

Cooperative edilizie costituite principalmente tra cittadini disabili e invalidi

BURA n. 16 del 9 giugno 2000

Art. 1

Finalità

La Regione Abruzzo tutela, nel quadro della propria programmazione, i cittadini disabili e le loro famiglie promuovendo ogni forma di attenzione allo scopo di agevolarne la totale integrazione nel contesto sociale ed economico dell'Abruzzo.

Art. 2

Beneficiari

Sono destinatari delle provvidenze previste dalla presente legge tutti i cittadini residenti in Abruzzo appartenenti ad una delle categorie di invalidi individuati dalla L.R. 41/1999 che dispongano di reddito proprio o ai relativi familiari che ne dimostrino la coabitazione da almeno cinque anni consecutivi e diano prova di averne assicurato l'assistenza continuativa.

Art. 3

Facilitazioni per le abitazioni

Agli invalidi e ai familiari degli stessi descritti nel precedente art. 2, unitamente ad altri cittadini privi delle caratteristiche invalidanti, che nel territorio della Regione Abruzzo intendano costruire un alloggio in cooperativa costituita da almeno il 60% di soci invalidi o di nuclei familiari aventi a carico uno o più disabili, la Regione Abruzzo concede un contributo non superiore a £. 30.000.000 per ciascun alloggio da realizzare e per ciascun socio aderente alla cooperativa.

Sono esclusi dai benefici coloro che sono titolari di diritto di proprietà o di usufrutto di altro alloggio idoneo e adeguato alle necessità del socio o del suo nucleo familiare di cui risulta a carico, coloro che hanno ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio costruito con contributi pubblici, coloro che singolarmente o cumulando il reddito familiare superino un reddito imponibile annuo di £. 80.000.000.

L'alloggio per il quale viene concesso il contributo non può essere destinato ad uso diverso da quello di abitazione del titolare e della sua famiglia pena la revoca del contributo.

Il beneficiario invalido potrà stipulare atti per la trasmissione di diritto reale sull'alloggio trascorsi cinque anni dalla data di stipula dell'atto notarile di assegnazione in proprietà dell'alloggio.

Il nucleo familiare con uno o più disabili a carico, beneficiario del contributo, perde il diritto all'agevolazione in qualsiasi momento affidasse il congiunto invalido ad altri o

a struttura pubblica senza averne dimostrato il grave stato che ne determini l'impossibilità ad essere curato in casa.

L'alloggio consentito deve rispondere alle tipologie riferite alla normativa Nazionale e Regionale dell'edilizia agevolata fatte salve le dimensioni necessarie per l'osservanza delle vigenti leggi in materia di abbattimento di barriere architettoniche le quali vanno in deroga sia alle superfici dell'alloggio sia alle zone comuni di asservimento non residenziali e dei parcheggi.

Gli invalidi o i nuclei familiari con uno o più disabili a carico potranno fare richiesta di contributi previsti dalla Regione e dagli enti locali per la dotazione dei propri alloggi di attrezzature straordinarie necessarie al superamento di particolari stati di invalidità.

L'istruttoria per le domande di concessione dei contributi può essere effettuata dalle Associazioni di tutela e rappresentanza legale delle rispettive categorie a cui appartengono le origini delle invalidità come previsto dai D.P.R. Nazionali e dalla L.R. 41/1999.

Art. 4 Deroghe

La particolare finalità di carattere sociale della presente legge tesa a sollecitare le occasioni di socializzazione e di integrazione complessiva dei soggetti beneficiari consentano ai comuni il rilascio delle concessione di intervento anche al di fuori delle zone P.E.E.P. (art. 51, legge 865/1971 o convenzione ai sensi della legge 10/1977 artt. 7, 8 e 11).

Art. 5 Natura del contributo

I soci delle cooperative costituite come descritto nel precedente art. 3 possono utilizzare il contributo massimo di £. 30.000.000 per ciascun alloggio nel seguente modo: - abbattimento oneri concessori - riduzione dell'I.V.A. al 4% - realizzazione e predisposizione di impianti speciali nell'alloggio di automazione e sicurezza - abbattimento degli interessi sul mutuo prima casa.

Art. 6 Altre possibilità di concessione

La presente legge prevede la concessione della stessa agevolazione prevista per i beneficiari costituiti in cooperative, alle condizioni descritte nei precedenti articoli, anche a soggetti invalidi singoli o nuclei familiari aventi a carico uno o più disabili che intendano costruire in proprio la prima casa allorquando venga dimostrata la non totale capacità a deambulare autonomamente.

Art. 7

Esame progetti

I progetti saranno sottoposti all'esame di una Commissione, istituita con provvedimento del Direttore dell'Area "Direzione infrastrutture, mobilità, edilizia residenziale e aree urbane" e presieduta dal Dirigente del Servizio competente per materia.

Della Commissione, la cui composizione sarà decisa con l'atto di costituzione farà parte un rappresentante dell'Associazione portatrice degli interessi della categoria di invalidi più numerosa riconosciuta dalla L.R. 21.7.1999, n. 41 che dimostri l'effettiva soluzione dei problemi connessi all'invalidità del richiedente.

La Giunta regionale all'atto di approvazione dei bandi regionali di edilizia agevolata dovrà evidenziare la percentuale dei fondi riservati alla categoria.

Art. 8 Urgenza

La presente legge viene dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.